STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

www.studiopizzano.it

UTILI NON DICHIARATI NELLE SOCIETÀ A RISTRETTA BASE: RESPONSABILITÀ PENALE ANCHE PER IL SOCIO OCCULTO

Pubblicato il6 Dicembre 2024 di Sabatino Pizzano

La recente sentenza n. 41579/2023 della Corte di Cassazione penale ha segnato un importante punto di svolta nella disciplina delle società a ristretta base azionaria, stabilendo la responsabilità penale del socio occulto per gli utili extracontabili non dichiarati. Questa pronuncia merita un'analisi approfondita per le sue rilevanti implicazioni pratiche e giuridiche.

Il principio della trasparenza fiscale

La trasparenza fiscale rappresenta un elemento cardine nella disciplina delle società a ristretta base azionaria. L'art. 116 del TUIR prevede questa opzione per le società a responsabilità limitata con una base societaria ristretta. Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, è emerso che non è necessaria una comunicazione formale dell'opzione da parte del socio occulto quando questi risulti essere il dominus effettivo della società.

Tale interpretazione si fonda sul principio di coincidenza tra la volontà dell'unico socio e quella manifestata dalla società.

La figura del socio occulto

Il socio occulto rappresenta una figura particolare nel panorama societario. Si tratta di un soggetto che, pur non apparendo formalmente nella compagine sociale, esercita un controllo effettivo sulla gestione aziendale. **La sua posizione di dominus sostanziale** comporta precise responsabilità fiscali e penali, come evidenziato dalla recente giurisprudenza.

Nel caso specifico, il titolare occulto di due SRL è stato ritenuto responsabile del reato di dichiarazione infedele per aver omesso di dichiarare gli utili extracontabili accertati.

Presunzione di distribuzione degli utili

Un aspetto cruciale della disciplina riguarda la presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base partecipativa. La Cassazione ha consolidato il principio secondo cui gli utili extracontabili si presumono distribuiti ai soci, inclusi quelli occulti, nel medesimo periodo d'imposta in cui sono stati conseguiti.

Questa presunzione si basa sulla particolare natura delle società a ristretta base, caratterizzate da un numero limitato di soci e da stretti legami fiduciari.

Profili penali e tributari

La sentenza ha evidenziato l'interconnessione tra aspetti penali e tributari. **La responsabilità penale del socio occulto** si configura quando vengono omessi nella dichiarazione dei redditi gli utili extracontabili accertati. Nel caso esaminato, è stato dimostrato che gli importi derivanti dalle frodi fiscali venivano effettivamente consegnati al titolare occulto, configurando redditi tassabili non dichiarati.

Autonomia dei procedimenti

Un aspetto rilevante riguarda **l'autonomia tra il procedimento penale e quello tributario**. La Corte ha ribadito che l'accertamento penale, anche quando riguardi gli stessi fatti dell'accertamento tributario, non vincola il giudice del procedimento civilistico. Questo principio è fondamentale per comprendere la complessità del sistema sanzionatorio.

Mezzi di prova e difesa del contribuente

La disciplina prevede specifici strumenti di tutela per il contribuente. **La presunzione di distribuzione degli utili non è assoluta**, ma ammette la prova contraria. Il socio può dimostrare che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti ma reinvestiti o accantonati dalla società. Questa possibilità garantisce il diritto di difesa e bilancia gli interessi in gioco.

Implicazioni pratiche

Le conseguenze pratiche di questa giurisprudenza sono significative. **Le società a ristretta base devono prestare particolare attenzione** alla gestione contabile e fiscale, considerando che eventuali irregolarità possono comportare responsabilità penali per tutti i soggetti coinvolti, anche se non formalmente presenti nella compagine sociale.

Evoluzione giurisprudenziale

La sentenza si inserisce in un percorso evolutivo della giurisprudenza che ha progressivamente ampliato la responsabilità dei soci occulti. **Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma** è stato rafforzato, con particolare attenzione alle dinamiche delle società a ristretta base azionaria.

www.studiopizzano.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA